

REGOLAMENTO AZIENDALE ATTUATIVO DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675: "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 "Codice in materia di dati personali".

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento in attuazione al Decreto Legislativo 196/2003, nell'ambito delle strutture, servizi e presidi dell'A.S.P di Messina, identifica le tipologie di dati sensibili e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge al fine di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la medesima.

L'Azienda assicura l'adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare situazioni di rischio e di non conformità o di alterazioni dei dati.

L'Azienda adotta le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 196/2003.

Art. 2 - Dati personali, sensibili e giudiziari (art. 4)

Il dato personale rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati sensibili, ai sensi dell'art. 22 L. 675/96 e dell'art. 7 comma 1 lett. d) del D.Lgs 196/2003, sono quelli personali idonei a rilevare l'origine razziale, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati e lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

I dati giudiziari sono i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 Novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 3 - Trattamento dati personali

Con l'espressione trattamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs 196/2003, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Art. 4 - Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 675/96 e dell'art. 28 D. Lgs n. 196/2003, è l'A.S.P di Messina, nella persona del Direttore Generale pro- tempore.

Il Titolare, anche tramite il Gruppo Aziendale referente per la Privacy, da lui nominato, di cui all'art. 6 del presente regolamento, provvede nei casi previsti dalla legge:

1. ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;
2. a richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove necessaria,
3. ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali;
4. a nominare i Responsabili al trattamento dei dati nelle strutture più significative impartendo le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza. Le istruzioni ai Responsabili dovranno essere impartite dal referente Aziendale al momento della nomina;
5. a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

Art. 5 - Rapporti con il Garante

Ogni rapporto con il Garante (notificazioni, richieste di autorizzazioni, comunicazioni) è di competenza del Titolare che vi provvede tramite il Coordinatore del Gruppo Aziendale Referente per la Privacy.

Art. 6 - Gruppo Aziendale Referente per la Privacy

L'azienda ha individuato un Gruppo Aziendale Referente per la Privacy e gli garantisce adeguato supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Gruppo Aziendale per la Privacy è individuato con delibera del Direttore Generale. All'interno del Gruppo Privacy è altresì individuato un coordinatore con funzioni di coordinamento del Gruppo, di tenuta dei Rapporti con i Responsabili del trattamento, e di segreteria. Ogni comunicazione al Gruppo Referente per la Privacy dovrà essere indirizzata al coordinatore.

Il gruppo Privacy svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il supporto alla Direzione Aziendale nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia;
- b) redige il Piano Programmatico per la Sicurezza avvalendosi delle competenze tecniche delle varie strutture interessate;
- c) promuove l'osservanza del Regolamento Aziendale sulla Privacy fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- d) tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali e sensibili sulla base delle comunicazioni effettuate dai Responsabili del Trattamento e dal Titolare;

e) tiene ed aggiorna l'elenco degli archivi cartacei e/o magnetici dei dati personali e/o sensibili custoditi a livello aziendale sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili del trattamento.

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

I Responsabili del trattamento dei dati personali vengono nominati con atto del Direttore Generale.

L'atto di nomina dovrà essere notificato per iscritto ai soggetti individuati.

I Responsabili possono designare dei sostituti in caso di assenza o impedimento.

I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dall'Azienda.

I Responsabili del trattamento nominano gli incaricati al trattamento.

I Responsabili, inoltre collaborano con il Gruppo Aziendale Referente per la privacy provvedendo a :

- a) fornire le informazioni richieste;
- b) mettere a conoscenza, tempestivamente, di tutte le questioni rilevanti ai fini del D. lgs 196/ 2003;
- c) comunicare l'inizio di ogni nuovo trattamento nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno della propria unità operativa di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei trattamenti dei dati personali aziendali.

Art. 8 - Trattamenti dei dati affidati all'esterno

Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti esterni all'azienda ed alle strutture accreditate con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96.

Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno all'Azienda deve essere inserita apposita clausola di garanzia in cui il soggetto accreditato od affidatario si impegna all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali ed ad osservare quanto disposto dall'A.S.P di Messina in materia di Trattamento di dati personali, effettuati in forza del rapporto contrattuale.

In sede di applicazione del presente regolamento, le strutture aziendali competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, nonché all'inserimento nei contratti medesimi delle opportune clausole di garanzia. Copia di tali contratti dovrà essere inviata al Coordinatore del Gruppo Aziendale Referente per la Privacy.

Per quanto attiene l'attività libero professionale intramoenia svolta sia in locali messi a disposizione dell'azienda che presso studi privati autorizzati dall'Azienda, il Responsabile del trattamento dei dati è il singolo professionista.

Art. 9 - Incaricati al trattamento

Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano operazioni di trattamento di dati.

Gli incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati ai sensi del precedente art. 7. Nell'atto scritto di designazione, i Responsabili devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.

Art. 10 - Criteri per l'esecuzione del trattamento personale

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere le attività istituzionali. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.

I Responsabili del trattamento sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito di verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene. Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati non sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo od ispettivo anche su richiesta di altri soggetti, così come previsto dall'art. 4 del d.l. 135/99.

I trattamenti di dati effettuati utilizzando le banche dati di diversi titolari, sono autorizzate nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

Art. 11 - Censimento dei trattamenti dei dati personali e /o sensibili (Anagrafe dei trattamenti)

L'Azienda, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, tratta le tipologie di dati sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento.

L'Azienda istituisce inoltre il censimento dei dati personali e/o sensibili (Anagrafe dei trattamenti).

Il censimento contiene la rilevazione dei trattamenti dei dati suddivisi per tipologie e per strutture organizzative ed è tenuto a cura del Gruppo Aziendale Referente per la Privacy; Viene aggiornato qualora vengano comunicati da parte del Titolare o dei Responsabili del trattamento casi di attivazione di un nuovo trattamento o cessazione di un trattamento in essere.

Art. 12 - Informativa all'interessato

Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve verificare se gli incaricati forniscano all'interessato oralmente o per iscritto antecedentemente o al momento della raccolta, le informazioni di cui all'art. 10 della legge 675/96 e dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 relativamente a :

- a) Le finalità per le quali e le modalità con cui verranno trattati i dati;
- b) L'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati,
- c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione di dati medesimi;
- e) I diritti dell'interessato;
- f) Il nome ed il domicilio e/o la residenza del Responsabile del trattamento;
- g) Nome ed il domicilio e/o la residenza del Responsabile del Riscontro;

L'informativa all'interessato può essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza, secondo procedure e modelli concordati con il Referente Aziendale per la Privacy.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- a) Di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato su:
 - Il nome ed il domicilio del titolare e del Responsabile del trattamento e del Responsabile del riscontro;
 - Le finalità e le modalità di trattamento;
 - L'eventuale ambito di comunicazione e diffusione.
- c) Di ottenere a cura, del Responsabile del riscontro, senza ritardo:
 - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - L'attestazione che le operazioni di cui al punto 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel caso in cui l'utente intenda presentare ricorso per fatti inerenti il trattamento dei propri dati personali, può rivolgere istanza scritta direttamente al Responsabile del riscontro che procederà agli adempimenti conseguenti. Di ciò dovrà essere informato il Gruppo Aziendale Referente per la Privacy.

L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o associazioni, mentre se tali diritti sono riferiti a dati personali concernenti persone decedute, tali diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 14 - Rapporti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza

In osservanza all'art. 43 della legge 675, che in tema di dati personali fa esplicitamente salve le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, l'A.S.P 5, valuterà anche con riguardo al proprio regolamento di attuazione della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, caso per caso, la possibilità di accedere ai documenti da parte di terzi.

L'accesso sarà ammesso nelle modalità di legge e secondo quanto disposto in materia dal Garante per la riservatezza dei dati personali.

I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo attraverso tali forme (art 23 legge 675/96, così come interpretato dal Garante):

Attraverso la consegna dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li renderà noti all'interessato;

Attraverso una spiegazione orale o un giudizio scritto da parte di un medico del servizio interessato.

La documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti concernenti prestazioni diagnostiche, relazioni e schede sanitarie, certificazioni rilasciate da organismi sanitari, nonché qualsiasi altro documento contenente dati personali idonei a rilevare lo stato di salute) può essere ritirata anche da persona diversa dal diretto interessato, purché sulla base di una delega scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità e mediante consegna dei documenti in busta chiusa.

E' da prevedersi come eccezione che un degente possa chiedere che la sua presenza in ospedale non venga resa nota.

Pertanto, in assenza di contraria espressa volontà dell'interessato, deve essere garantita l'informazione sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri.

L'azienda, qualora le deliberazioni da pubblicare contengano dati sensibili, selezionano, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 9 della legge 675/96, i dati personali la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità proprie di ciascun provvedimento.

Art. 15 - Documento programmatico per la sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R 318 del 28.7.99 l'A.S.P di Messina aggiorna annualmente il documento programmatico della sicurezza dei dati sulla base dell'analisi di

rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi.

La redazione del piano programmatico sulla sicurezza è compito del Gruppo Aziendale Referente per la Privacy che si avvale a tal fine delle competenze tecniche delle varie strutture interessate.

Il Gruppo Privacy assicura adeguata informazione ai Responsabili ed agli Incaricati al trattamento.

Art. 16 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 196/2003.

Art. 17

Il presente regolamento è stato redatto in conformità allo schema allegato al provvedimento del Garante del 30/06/2003.

Lo stesso dovrà essere uniformato al Regolamento Regionale che viene emanato per le Aziende Sanitarie dalla Regione Siciliana di concerto con il Garante per la Privacy.